



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Adriana Parlato

giudice relatore

dott. Francesco Cancilla

giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 136/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70121** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti

BASILE GIGANTE Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 14.03.1968,

contumace;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza dell'11 marzo 2026, il relatore, consigliere Adriana

Parlato, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dott. Fulvio Alagna;

Premesso in

Fatto

1. La Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il

signor Basile Gigante per sentirlo condannare al pagamento di euro

152.330,76, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore

dell'A.G.E.A., nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime

in favore dello Stato.

2. L'azione erariale scaturiva dalla nota prot. n. 76607/2020 del 10 febbraio 2020, redatta della Guardia di Finanza Tenenza di Capo D'Orlando a conclusione dell'attività di indagine sviluppata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie nell'ambito dell'analisi operativa di rischio denominata "*FOLLOW UP*", riguardante l'indebita percezione da parte del convenuto di contributi per le annualità dal 2012 al 2016, a valere su fondi europei.

La comunicazione, già corredata dei pertinenti allegati, veniva poi integrata con la nota 341283/2025, che meglio specificava le modalità di commissione dell'illecito in esame.

2.1. Dal compendio documentale in atti risultava che l'agricoltore:

- per la campagna **2012**, aveva presentato la domanda unica di pagamento n. 20804678603, abbinata al fascicolo aziendale n.20355056688 del 8.2.2012, per un estensione di 127, 06 ettari, ottenendo un contributo complessivo pari ad euro 24.800,27 (di cui euro 12.650,14 in data 29.10.2012 ed euro 12.150,13 in data 13.4.2013);
- per il **2013**, aveva inoltrato la domanda unica di pagamento n.30806048788, abbinata al fascicolo aziendale n. 30355941060 del 29.4.2013, per un estensione di 146,82 ettari, percependo un contributo complessivamente pari ad euro 24.186,85 (di cui euro 12.650,14 in data 7.11.2013 ed euro 11.536,71 in data 26.2.2014);
- per il **2014** veniva avanzata la domanda unica di pagamento n.40808357699, abbinata al fascicolo aziendale n. 40360263756

del 15.5.2014, per un estensione di 229,59 ettari, in relazione alla quale l'Agea erogava benefici per euro 35.172,17 (di cui euro 14.990,70 in data 20.10.2014, euro 19.475,49 in data 12.2.2015 ed euro 705,98 in data 14.10.2015);

- Per la campagna **2015**, a fonte della proposizione della domanda unica di pagamento n. 50265734165, abbinata al fascicolo aziendale n. 50359077687 del 12.6.2015, per un estensione di 192,84 ettari veniva elargito un contributo pari a 34.307,58 (di cui euro 30.752,93 in data 10.2.2016, euro 3.198,21 in data 31.5.2016 ed euro 356,44 in data 12.10.2016;

- Per la campagna **2016**, alla presentazione della domanda unica di pagamento n. 60263951414, abbinata al fascicolo aziendale n. 60380700116, per un estensione di ettari 180,32, era seguito il pagamento di un contributo complessivamente pari ad euro 33.863,89 (di cui euro 23.027,66 in data 25.11.2016, euro 7.719,86 in data 11.4.2017, euro 1.793,73 in data 27.6.2017, euro 826,24 in data 29.6.2017, euro 451,70 in data 12.10.2017 ed euro 44,70 in data 13.6.2018.

Per tutti gli anni il Basile Gigante, quali titoli giustificative delle particelle dichiarate nelle D.U.P., aveva prodotto sia concessioni regionali aventi ad oggetto l'utilizzo di terreni demaniali siti nel Comune di Ragusa sia convenzioni stipulate con soggetti privati.

3. In seguito, i finanzieri, nel corso delle predetta operazione, verificavano l'effettiva sussistenza di validi titoli di conduzione sui tutti i terreni demaniali dichiarati nelle domande e, a campione,

esaminavano anche i titoli relativi alle particelle di proprietà privata.

I militari, quindi, accedendo alle banche dati ed assumendo sommarie informazioni testimoniali, accertavano che, in alcuni casi, nelle domande erano stati inseriti fondi demaniali non ricompresi nelle concessioni rilasciate dalla Regione, che le stesse, in più occasioni erano state falsificate inserendovi terreni che non vi erano inclusi, e che le convenzioni apparentemente stipulate con privati, in realtà, recavano la sottoscrizione apocrifa di soggetti che erano all'oscuro dell'operazione.

3.1. In particolare, l'esame delle concessioni aventi ad oggetto terreni di proprietà del Demanio della Regione siciliana, in uso al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 14 - ufficio servizi per il territorio di Ragusa, faceva emergere le seguenti irregolarità.

3.1.1. Per la campagna 2012, a sostegno della relativa domanda, il Basile Gigante aveva prodotto la concessione n. 222 del 20.2.2012, rilasciata dal Dipartimento Regionale Aziende Foreste Demaniali di Ragusa, per un totale di 60 ettari, senza specificazione delle particelle. L'agricoltore, tuttavia, aveva dichiarato di disporre di 74,34 ettari di terreni di proprietà della Regione, includendo quindi 14,34 ettari di terreni demaniali che non gli erano stati concessi.

3.1.2. Per il 2013, l'eccedenza fraudolentemente dichiarata rispetto alla concessione n. 248 del 9.1.2013 era pari ad 36,52 ettari (di cui ettari 24,93 riferiti alla particella 15 del foglio 307, dichiarata per la sua intera estensione, pari a ettari 25,23, che invece gli era stata

concessa limitatamente a ettari 0,30, ed ettari 11,59, compresi nella particella 22 del foglio 330, che non gli era stata affatto concessa).

3.1.3. Per il 2014, l'interessato, oltre a dichiarare fraudolentemente la conduzione delle stesse particelle sopra indicate, procedeva anche a falsificare la concessione n. 271 del 30.1.2014, in modo che, nella versione artefatta, corrispondesse a quanto falsamente dichiarato nella D.UP. e nella scheda di validazione.

3.1.4. Per il 2015, veniva replicato lo stesso *modus operandi*, mediante la falsificazione della concessione n. 284 del 19.1.2015 e la dichiarazione fraudolenta di terreni per un totale di ettari 36,60.

3.1.5. Per il 2016, la concessione presentata al CAA risultava conforme a quella n. 305 del 14.05.2016 rilasciata dalla Regione, ma nel fascicolo aziendale figurava la conduzione dell'intera particella 15 del foglio 307, di estensione pari a ettari 25,23, anziché l'effettiva porzione concessa di ettari 0,30, con un'eccedenza di ettari 24,93.

3.2. Le indagini svolte a campione sulle convenzioni stipulate con soggetti privati approdavano ad analoghe conclusioni, in quanto gli apparenti cessionari, escussi a sommarie informazioni, disconoscevano:

3.2.1. il contratto verbale cumulativo del 10.11.2004, registrato in data 26.5.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 1634 serie 3, avente ad oggetto l'affitto, fino al 30.9.2013, dei terreni agricoli censiti al Catasto del Comune di Monterosso Almo al foglio 36, particella 28 e al Catasto del Comune di Ragusa al foglio 319 (erroneamente indicato in 19), particella 82, foglio 30 particella 22, con annessa

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19.6.2005, in cui il

Basile dichiarava di essere affittuario dei predetti terreni dal

10.11.2004 al 30.9.2013;

3.2.2. la convenzione di affitto di fondo rustico *ex art. 45 L. 3.5.82 n.*

203 del 1.1.2014, registrata in data 3.1.2014 presso l'Agenzia delle

Entrate Ufficio di S. Agata di Militello al n. 240, avente ad oggetto

l'affitto, dall'1.1.2014 fino al 31.12.2018, dei terreni agricoli censiti al

Catasto del Comune di Ragusa Ibla/RG al foglio 319, particella 82;

3.2.3. la convenzione di affitto di fondo rustico *ex art. 45 L. 3.5.82 n.*

203 del 10.2.2014 registrata in data 13.2.2014 presso l'Agenzia delle

Entrate Ufficio di S. Agata di Militello al n. 110, avente ad oggetto

l'affitto, dall'1.2.2014 fino al 31.12.2018, dei terreni agricoli censiti al

Catasto del Comune di Ragusa Ibla/RG al foglio 343 particelle 1-3-4-

7-9-10-11-13-17-39-40-43-44-65-66-96-99-100-106-107-116-122-150-153-

156-159;

3.2.4. la convenzione di affitto di fondo rustico *ex art. 45 L. 3.5.82 n.*

203 del 01.01.2014 registrato in data 29.4.2014 presso l'Agenzia delle

Entrate di Ragusa al n. 204 serie 3T, avente ad oggetto l'affitto,

dall'1.1.2014 fino al 31.12.2018, dei terreni agricoli censiti al Catasto

del Comune di Monterosso Almo al foglio 36, particella 28; al foglio

37, particelle 18-21-110-114-123-14; al foglio 39, particelle 24-156-158-

159; nonché al Catasto del Comune di Giarratana al foglio 25

particelle 13 e 179.

4. La Procura presso questa Sezione, quindi, invitava il presunto

responsabile a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un

presunto danno corrispondente all'intero importo ricevuto, poiché, per le annualità fino al 2015, era stata superata la soglia riguardante le dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE (come modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE) e, per quelle successive al 2015, per cui il citato regolamento n. 1122/2009/CE non era più in vigore, doveva essere applicata la clausola di elusione dettata dall'art. 60 del Reg. UE 1306/2013, oltre che la normativa interna recata dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

4.1. La contestazione veniva completata con ulteriori informazioni afferenti il versante amministrativo e quello penale.

4.1.1. Sotto il primo profilo, veniva reso noto che l'AGEA, con provvedimento prot. 0077475 del 23 novembre 2020, aveva comunicato la sospensione dell'erogazione di contributi a favore del Basile Gigante.

L'Agenzia, inoltre, con nota Prot.AGEA.2023.21884 aveva determinato l'importo da restituire, sotto il profilo amministrativo, in euro 105.306,58, comunicando che era stato disposto un accantonamento delle somme sospese per un importo pari ad euro 15.283,03.

In seguito, l'ente erogatore, con nota Prot.AGEA.2023.23039 aveva chiesto all'interessato la restituzione di euro 90.023,55.

Infine, per il recupero dell'indebito, era stata emessa l'ingiunzione fiscale prot. n. 36273 del 6 maggio 2025 per l'importo di euro

95.467,98 (comprensivo degli interessi maturati).

4.1.2. Inoltre, per gli stessi fatti esaminati, il Basile Gigante era stato destinatario della richiesta di rinvio a giudizio del 5 novembre 2019, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti. L'odierno convenuto veniva ammesso al rito abbreviato e il G.U.P., pronuciandosi con la sentenza n. 119/2021 del 16 novembre 2021, lo condannava per il reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 7, 81 cpv e 640 *bis* c.p., nonché per il reato di cui agli artt. 61, co. 1, n. 2, 81 cpv e 479, in relazione all'art. 48 c.p., alla pena di tre anni di reclusione, dichiarando estinti i reati consumati fino al 26 febbraio 2014 a causa dell'intervenuta prescrizione.

Infine, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 1221/22, confermava l'impianto accusatorio e rideterminava la pena inflitta in esito al primo grado di giudizio in misura pari ad anni due di reclusione.

5. Il presunto responsabile, avvalendosi delle facoltà di difesa preprocessuali, eleggeva nelle proprie deduzioni domicilio presso il difensore, eccepiva la prescrizione dell'azione erariale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento CE n. 2988/95 ed inoltre sosteneva di aver effettivamente coltivato i fondi i contestazione sulla base di accordi orali con i proprietari, validi ai sensi della legge n. 203/1982.

5.1. Entrambi gli argomenti non persuadevano il requirente, che introducendo il presente giudizio, in tema di prescrizione, evidenziava che la disciplina cui fare riferimento era contenuta

nell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, con conseguente attualità della pretesa, tanto più in presenza di un'ipotesi di occultamento del danno, cui era seguito un atto, promanante dall'amministrazione, interruttivo del relativo decorso.

L'accusa sottolineava inoltre l'irrilevanza in riferimento alla responsabilità erariale dell'estinzione dei reati commessi sino al 07.11.2013 derivante dalla intervenuta, dato la diversità delle relative discipline.

5.2. Anche l'argomentazione riguardante la presunta rilevanza dalla materiale conduzione dei fondi non veniva favorevolmente scrutinata, contrastando con le previsioni dettate dalla specifica disciplina nazionale, integrativa di quella comunitaria, contenuta nel d.P.R. n. 503/1999, in diversi decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (03.04.2000, 10.08.2001, 17.04.2003, 20.03.2015) e in numerose circolari AGEA (n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005, n. 679 del 25.11.2011, n. 90 del 29.02.2012).

5.3. Il definitiva, il P.M., anche a valle della lettura delle deduzioni, confermava l'impianto accusatorio e citava in giudizio il signor Basile Gigante addebitandogli un danno di euro 152.330,76.

6. All'udienza dell'11 marzo il P.M. insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità del signor Basile Gigante, titolare dell'omonima ditta

individuale, per un presunto danno asseritamente causato all'AGEA, derivante dall'erogazione indebita di contributi a carico del FEAGA per le campagne dal 2012 al 2016.

2. In primo luogo, in via pregiudiziale, verificata la ritualità della notifica rivolta al convenuto (effettuata in data 24 ottobre 2025 tramite PEC inviata all'indirizzo del difensore indicato nelle deduzioni), se ne deve dichiarare la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

2.1. Sempre in via pregiudiziale, occorre affermare la giurisdizione contabile sulla controversia in atto, dal momento che la giurisprudenza, ormai univoca sul punto, ha chiarito che tra i privati percettori di contributi pubblici si instaura un collegamento funzionale configurante un rapporto di servizio dal momento che tali risorse sono finalizzate a realizzare l'interesse pubblico al cui soddisfacimento è stata destinata la loro erogazione (*cfr., ex pluribus*, le sentenze di questa Sezione n. 16/2024 e n.10/2025).

3. Prima di affrontare le questioni di merito, il Collegio ritiene necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento per il periodo d'interesse (campagne 2012 - 2016).

3.1. Per le campagne agricole dal 2012 al 2014 la disciplina degli aiuti comunitari finanziati dal FEAGA è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009 e nel Reg. CE n.1122/2009 della Commissione, recante la disciplina di attuazione, mentre per le campagne agricole dal 2015 trova applicazione il Reg. Ue 1307/2013, il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e il Reg.di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.

Nel complesso, il regime risultante dalla normativa richiamata ha semplificato e ampliato il sistema del “pagamento unico”, svincolandolo dall’obbligo di produzione agricole e zootecniche (c.d. disaccoppiamento), continuando parametrare gli aiuti all’estensione dell’azienda agricola.

Proprio la necessità di dare certezza della consistenza aziendale e la finalità di prevenire abusi costituiscono la *ratio* fondante la regolamentazione dell’*iter* finalizzato al conseguimento dei benefici.

Più precisamente, per accedere ai contributi, il titolare dell’impresa agricola deve costituire un “fascicolo aziendale” (istituito dall’art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell’ambito dell’“Anagrafe delle aziende agricole” introdotta dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 173/1998), contenente l’insieme dei documenti e delle informazioni riguardanti l’azienda agricola e presentare all’AGEA - in via telematica anche avvalendosi della collaborazione dei CAA - una domanda di aiuto annuale, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), in cui indicare tutte le particelle che compongono l’azienda di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale (art. 19 Reg. 73/2009).

Sempre nell’ambito dell’ordinamento nazionale, si rinvencono ulteriori disposizioni che, al fine di contrastare fenomeni fraudolenti, subordinano l’erogazione dei contributi comunitari alla presenza di titoli giuridicamente idonei e debitamente documentabili che attribuiscono all’imprenditore agricolo la disponibilità titolata della

superficie dichiarata, recate dall'art. 3, comma 1, lett. "f" del d.P.R. n.

503/1999 oltre che da diversi decreti emessi dal Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e da numerose circolari

dell'AGEA.

La giurisprudenza contabile si è espressa con orientamento costante

nel senso di ritenere ammissibile ai contributi solo le superfici per le

quali la disponibilità giuridica si fonda su titoli formalmente

riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, rimanendo

irrilevante la semplice disponibilità materiale dei terreni senza alcuna

dimostrazione della titolarità di un diritto nazionale (*cfr.*, per una

dettagliata ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le

richiamate fonti secondarie, e degli orientamenti espressi dai giudici

contabili e di legittimità, la decisione di questa Sezione n. 133/2025).

3.1.1. La normativa comunitaria sopra citata ha disciplinato anche i

casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi

percepiti.

In particolare, l'art. 60 Reg CE 1122/2009 della Commissione,

mutuando il disposto del previgente art. 1, paragrafo 20, Reg. CE

972/2007 ha disciplinato la "dichiarazione eccessiva intenzionale",

prevedendo che *"se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie*

determinata in conformità all'art. 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive

frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe

avuto diritto a norma dell'art. 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui

trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è

superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro".

Rileva poi la norma di chiusura di cui all'art. 30 Reg. CE 73/2009, che contiene una clausola generale di elusione, applicabile fino alla campagna 2013, prevedendo che *“Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”*.

Dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l'art. 60 Reg. UE 1306/2013, che ha mantenuta ferma, nella sostanza, la disposizione previgente, stabilendo che *“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”*.

La stessa norma rimane valida anche per le campagne successive (2015 e 2016), dal momento che l'art. 12, comma 2, del Reg. 640/2014, in vigore dalla campagna 2015, ha abrogato il Reg CE 1122/2009 mantenendo però ferma la previsione di cui al richiamato art. 60. Del Reg. Ue 1306/2013.

3.2. Alla normativa eurounionale sopra richiamata si aggiungono le disposizioni nazionali d'interesse al fine di valutare la rilevanza delle dichiarazioni non veritiere tese al conseguimento di benefici.

Si fa riferimento, in primo luogo, all'art. 75 del d.P.R. 445/2000, il quale prevede che, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, *“emerge la non*

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ferma restando la responsabilità penale.

Va richiamato, infine, l'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, il quale prevede che, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

4. Passando al merito, il Collegio ritiene di dover accogliere integralmente la domanda della Procura, che appare supportata da un ampio corredo probatorio e che non è stata contraddetta da una ricostruzione alternativa in grado di smentirne le risultanze, dal momento che il convenuto non si è costituito.

4.1. Per le campagne agricole 2012 - 2014, in base al raffronto fra al raffronto fra le concessioni demaniali e le relative DUP e all'esame degli elementi acquisiti mediante l'escussione dei privati apparenti locatori dei terreni, può concludersi che il signor Basile Gigante non poteva validamente disporre di una parte consistente delle particelle dichiarate nelle suddette istanze, corrispondente ad una superficie ampiamente superiore alla soglia di tolleranza, sia fissa che percentuale, prevista dall'art. 60 Reg CE 1122/2009.

Il caso in esame, inoltre, ricade nell'ambito di operatività della richiamata clausola generale di elusione ex art. 30 Reg. CE 73/2009 ed ex art. 60 Reg. Ue 1306/2013, risultando provata la prevista condotta

artificiosa e fraudolenta.

4.2. Per le campagne 2015-2016 il P.M. ha fornito plurimi e concordanti elementi che portano ad escludere che la ditta Basile Gigante non disponesse dei titoli contrattuali a supporto delle dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento e nelle schede di validazione del fascicolo aziendale.

Si rileva ancora che, essendo il meccanismo di calcolo dei titoli previsti dalla PAC 2015-2020 basato anche sulle dichiarazioni relative al 2014, gli illeciti riferiti a quella annualità si riflettono anche sugli esercizi successivi (*cfr.* la citata sentenza di questa Sezione n.133/2015, nella parte in cui fa riferimento al predetto meccanismo, operante in base agli artt. 25-26 del Reg (UE) n. 1307/2013; all'art. 8 del D.M. 6513 del 18.11.2014; all'art. 5 del D.M. n. 1420 del 26.2.2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla circolare AGEA ACIU.139 del 20.3.2015).

4.3. In base al combinato disposto della suddetta disciplina unionale (art. 30 Reg. CE 73/2009 e art. 60 Reg. Ue 1306/2013) e di quella nazionale (art. 75 d.P.R. 445/2000 ed art. 3, co. 1, L. 898/1986), dunque, tutti contributi erogati alla ditta Basile Gigante per le campagne 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 costituiscono un danno erariale in quanto erogati in difetto dei relativi presupposti.

4.2. Per quanto riguarda gli altri presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità erariale, si osserva che il pregiudizio in questione è da ricondurre causalmente alle dichiarazioni fraudolente della convenuto, che le ha evidentemente effettuate nella piena

consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata, con volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.

5. Conclusivamente, per tutto quanto sopra argomentato, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale e condanna il signor Basile Gigante al pagamento in favore dell'AGEA di una somma pari a **152.330,76** corrispondente al totale dei contributi percepiti delle campagne dal 2012 al 2016, sottratto quanto eventualmente già recuperato.

Su tali somme vanno applicati la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalle date di percezione dei contributi e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da ques'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale condanna il signor Basile Gigante Sebastiano al pagamento:

- in favore dell'AGEA di una somma pari a **152.330,76**, (sottratto quanto eventualmente già recuperato) maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date dei pagamenti e sino alla data di

